



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

Comunicazione n. 13 del 10.10.2016

OGGETTO: VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO – NOVITÀ STABILITE DAL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT.

Gentili clienti,

Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 correttivo dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, entrato in vigore **Sabato 08 Ottobre 2016**, prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo di esecuzione della prestazione, il giorno e l'ora di inizio, il giorno e l'ora di fine.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto sono le seguenti:

- 1) **L'introduzione della comunicazione almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione.**
Non sarà pertanto più possibile procedere alla comunicazione a ridosso dell'inizio dell'impiego del lavoratore.
- 2) **Sarà necessario indicare con precisione il periodo in cui la prestazione verrà resa.**
Per evitare possibili abusi, non sarà pertanto più possibile comunicare l'utilizzo della prestazione con i voucher all'interno di un arco temporale di trenta giorni ma dovrà essere indicato con precisione il giorno e l'ora di inizio e di fine.

Va tuttavia evidenziato che quanto sopra precisato riguarda esclusivamente i committenti imprenditori non agricoli. Per gli imprenditori agricoli rimane ancora la possibilità di comunicare l'utilizzo dei voucher su un arco temporale di 3 giorni. Nessuna modifica è stata fatta relativamente ai dati del lavoratore da indicare (dati anagrafici o codice fiscale). La novità prevede inoltre che tale comunicazione vada effettuata alla DTL territorialmente competente all'indirizzo dtl-verona@lavoro.gov.it per via telematica. Con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, le comunicazioni preventive devono continuare ad essere effettuate telematicamente anche all'INPS.

Nel caso di omessa comunicazione della prestazione del lavoratore è prevista una sanzione amministrativa, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 2.400.

La medesima sanzione è prevista anche qualora la comunicazione venga effettuata tardivamente.

Sarà possibile tuttavia godere della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (riduzione ad 1/3 della sanzione massima) nel caso di pagamento dell'illecito amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Ministero del lavoro potrà emanare ulteriori circolari attuative che potrebbero prevedere diverse modalità operative.

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati